

**Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.
sottoposta a procedura autorizzatoria semplificata (DPR n. 31/2017)
n. 0001 del 24/01/2019**

OGGETTO: Modifica al progetto originario assentito con Autorizzazione Paesaggistica n. 3/2018, consistente in un intervento di risanamento conservativo e ampliamento dell'immobile denominato "La Capannina" ex colonia fluviale - Via Piave a Montevarchi, foglio 7 particella 1738 (Pratica n. 2019/21);

Intestata a: **COMUNE DI MONTEVARCHI, Settore Urbanistica -Lavori Pubblici - Ambiente**

Progettisti: **geom. Andrea Lo Russo per la redazione del progetto architettonico che segue l'iter del procedimento per il Comune di Montevarchi.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'Istanza di attivazione del procedimento di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA sottoposta a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del DPR 31/2017, protocollata in data 10.01.2019 prot. int. n.01524, trasmessa dal Servizio comunale competente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale al Responsabile del procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica, per un intervento di risanamento conservativo ed ampliamento di un immobile denominato "la Capannina" ex colonia fluviale posto in Via Piave e identificato al foglio 7 particella 1738;

CONSIDERATO che il medesimo intervento, quale progetto di fattibilità, al fine di poter procedere alla messa a bando della gestione, era già stato presentato in data 12/02/2018 prot. 7480, e per esso era stata già rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n. 3 del 19/03/2018 (dietro parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ai sensi dell'art. 146, pervenuto il 13/03/2018 prot. 12765);

DATO atto che per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 41/2018, a decorrere dal 30/09/2018 di gestione del rischio di alluvioni, il progetto come autorizzato non può essere più realizzato; ed in particolare, il dehor previsto, secondo le prescrizioni impartite dal Genio Civile Valdarno Superiore deve avere carattere perfettamente amovibile e l'occupazione della relativa area deve essere temporanea, oltre al fatto che sono ammessi ampliamenti unicamente per la realizzazione di servizi igienici a norma;

CONSIDERATO pertanto che il progetto, rappresentato negli elaborati grafici a cui si rimanda, è stato rivisto in funzione delle indicazioni fornite dal Genio Civile, ed in particolare si prevede:

- un piccolo ampliamento dell'edificio esistente, in muratura, funzionale al mero adeguamento dei servizi igienico-sanitari per i disabili;
- l'introduzione, ove assenti, infissi in metallo e vetro di colore armonizzato con la struttura e profilo sottile per tamponare le porzioni aperte che si trovano sotto la copertura;
- la realizzazione di un dehor di dimensioni pari a 12x6,65 ml con struttura in legno o acciaio e pannellature esterne in materiale plastico, non rigido, trasparente, copertura piana in colore simile alla struttura esistente che sarà smontato periodicamente essendo una struttura removibile;
- una recinzione perimetrale a protezione dell'area pavimentata;

CONSIDERATO altresì che l'intervento è ascrivibile ai punti B1, B21 e B26 dell'elenco allegato al DPR 31/2017;

VISTA la documentazione a corredo della domanda, inoltrata al momento della richiesta di attivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione dell'intervento nella proprietà comunale;

DATO ATTO che l'immobile oggetto di intervento è identificato al foglio 7 particella 1738 è classificata secondo il R.U. vigente *quale territorio urbanizzato in (P3) aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco* ed in base alla cartografia comunale del Piano Strutturale è vincolata ai sensi del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 art.142 lettera c) - aree di pertinenza fluviale, così come dalla cartografia del PIT con valenza

di Piano Paesaggistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015, nonché in parte vincolata ai sensi dell'art. 136 lett. d) bellezze panoramiche;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il Capo IV del Titolo VI della L.R. 65 del 10/11/2014 "Norme per il governo del territorio" relativo al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 95 del 15/05/2014 con la quale è stata nominata la Commissione per il Paesaggio;

CONSIDERATO che in data 10/01/2019 la Commissione per il Paesaggio ha espresso il seguente parere: *Tenuto conto delle prescrizioni, delle direttive e degli obiettivi del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione Consiglio Regionale n.37 del 27/03/2015 si ritiene l'intervento compatibile. Si esprime parere favorevole in quanto il nuovo progetto, rispetto a quello già esaminato in passato, e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2018, si differenzia per i maggiori ampliamenti dovuti all'adeguamento dei servizi igienici, e alla realizzazione del dehor amovibile, secondo le prescrizioni impartite dal Genio Civile, delle quali si prende atto. Così come si prende atto del fatto che si tratta di un progetto di fattibilità che in futuro potrà comportare nuove modifiche. Nel complesso, come già espresso in precedenza da questa Commissione, il progetto di risanamento dell'attuale struttura denominata "La Capannina" di proprietà comunale, attualmente in disuso, produrrebbe effetti positivi sul contesto paesaggistico che ne risulterebbe migliorato. In particolare, in riferimento al vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lett c), così come previsto all'art. 8 punto 3 lettera c della disciplina dei beni paesaggistici, il progetto rispetta le caratteristiche morfologiche proprie del contesto garantendo l'integrazione paesaggistica, non occlude le visuali panoramiche da e verso il corso d'acqua, mentre rispetto al vincolo di cui all'art 136 lett d), bellezze panoramiche, l'intervento non incide negativamente su tali bellezze, ma al contrario tende alla valorizzazione dell'area della golena. Dunque si ritiene che l'intervento - ascrivibile all'iter procedimentale semplificato di cui ai punti B1, B21 e B26 dell'allegato al DPR 31/2017 - sia compatibile con i valori paesaggistici dell'area.*

PRESO atto dell'iter istruttorio svolto dal Responsabile del Procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

PRECISATO che l'istanza, corredata dalla documentazione grafica e dalla relazione redatta dal professionista in forma semplificata è stata inoltrata in Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza in data 14/01/2019 prot. 1942, accompagnata dalla proposta motivata di accoglimento redatta dall'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, espresso dal Soprintendente della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ai sensi dell'art. 146, pervenuto il 24/01/2019 prot. 4011;

RITENUTO, quindi di rilasciare la presente Autorizzazione per effetto del parere sopra citato e tenuto conto del parere della Commissione del Paesaggio in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento;

DATO ATTO della distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Dirigente del Settore, responsabile dell'atto finale (ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90);

VERIFICATA in capo al Responsabile del procedimento l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/00, dello Statuto del Comune di Montevarchi e del Regolamento Comunale di Contabilità.

VERIFICATO altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto delle previsioni del Codice di Comportamento.

VISTO il decreto sindacale n. 54 del 31.05.2018, con il quale si conferiva l'incarico dirigenziale del 2° Settore Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente, al sottoscritto.

rilascia

al Comune di Montevarchi, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., secondo l'iter di procedura autorizzatoria semplificata del DPR 31/2017, per l'esecuzione dei lavori come descritti nella richiesta, nella relazione paesaggistica e rappresentati nei file a corredo dell'istanza, trasmessa dall'Ufficio competente al Responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, con protocollo interno in data 10.01.2019 prot. int. n.01524;

La presente Autorizzazione non costituisce titolo abilitativo in materia edilizia per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto, ma così come indicato agli artt. 146 co. 4 del D.L.gs. 42/2004 - per espresso rimando da parte dell'art. 11 co. 11 del D.P.R. 31/2017 - "L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio". I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, così come previsto dal co. 4 dall'art. 146 del D.lgs 42/2004;

Per evitare l'effetto decadenziale dell'autorizzazione alla fine del quinquennio di efficacia occorre trasmettere alla Soprintendenza l'inizio dei lavori.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato, come previsto dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004.

Ai sensi dell'art. 146 comma 12 "L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Gli elaborati grafici del progetto pervenuti con l'istanza, vengono firmati digitalmente dal dirigente che sottoscrive il presente atto (vedi elenco dei file in allegato) e costituiscono parte integrante della presente autorizzazione, ma non vengono rispediti alla Soprintendenza. Essi, unitamente alla Relazione tecnico illustrativa, alla proposta di provvedimento e al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, rimangono nel fascicolo documentale dell'applicativo in dotazione al Comune di Montevarchi.

Gli elaborati grafici a firma del Geom. Andrea Lo Russo, pervenuti tramite protocollo interno non vengono inoltrati agli interessati ma rimangono nel fascicolo documentale della pratica.

Montevarchi, lì 24/01/2019

Ast

il Dirigente
Settore Urbanistica - Ambiente - Lavori Pubblici
arch. Domenico Bartolo Scrascia

Trattamento dei dati personali

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29/ luglio 2003, n.174, S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare il diritto di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente al Settore Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente. del Comune di Montevarchi accessibili da parte di chiunque ne abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Elenco dei files:

FILE DEI RICHIEDENTI firmati digitalmente anche dal dirigente:
ALLEGATO C_ allegato d.pdf.p7m

TAV 1 INQUADRAMENTO PLANIMETRIA GENERALE ESTRATTO DI MAPPA PIANO
STRUTTURALE.pdf.p7m
TAV 2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
TAV 3 PIANTA PROSPETTI SEZIONE STATO ATTUALE STATO MODIFICATO Rev. 01.pdf.p7m
TAV 4 VISTE TRIDIMENSIONALI Rev. 01.pdf.p7m